

Quindi mi sembra giusto il concetto dell'onorevole Plutino, che io mantengo e raccomando vivamente all'onorevole commissario regio ed alla Camera.

Certamente conviene che questa materia degli arretrati sulla ricchezza mobile sia considerata minutamente dal ministro delle finanze e che ne faccia l'oggetto di particolari studi.

Ma, come già dissi, io non voglio anticipare nè su questa, nè su altre gravi materie che si collegano a questa legge organica; solo, ripeto, vedrei volentieri accordata la dilazione di tre mesi, domandata dall'onorevole Plutino. Dando al contribuente il modo di pagare esattamente, e ritardando l'incasso anche di tre mesi, avremo la sicurezza di ottenerlo, se non completo, pressochè completo; e coll'aver il meno possibile di arretrati, avremo già ottenuto un vantaggio, a mio avviso, molto maggiore di quello che si conseguirebbe dal lasciare, quale è stabilita dal progetto, l'epoca del pagamento; epoca che porterebbe necessariamente seco un buon numero di arretrati.

PRESIDENTE. L'onorevole commissario regio ha facoltà di parlare.

FINALI, commissario regio. I termini proposti dal Governo nell'articolo 9 del suo disegno di legge, supponevano una votazione ed una promulgazione della legge più sollecita di quella che avremo in fatto. Egli è perciò che il Governo riconosce che, per le circostanze avvertatesi, è necessaria una protrazione dei termini dentro i quali deve eseguirsi la riscossione dell'imposta.

In quanto poi a protrarsi l'ultimo termine alla fine di settembre o di agosto, io lascio l'alternativa alla prudenza della Camera.

NERVO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Nervo domanda facoltà di parlare; io gliela do, ma lo prego in pari tempo a dichiarare se quell'aggiunta, che nel sommario stampato venne prima proposta sotto l'articolo 12, e quindi riprodotta pur dopo l'articolo 10, intenda debba essere fatta all'articolo 12.

NERVO. Siccome parla di ricorsi, certo il suo posto più logico era dopo l'articolo 10.

PRESIDENTE. A questo proposito debbo fare un'avvertenza, che intendo pur rivolta a tutti i miei onorevoli colleghi.

Quando venga nel sommario stampato un errore che può trarre in inganno e fuori di strada il presidente, lo avvertano, di grazia. Io, per esempio, vedo questa sua aggiunta posta sotto l'articolo 12; se avessi saputo, che ella intendeva di proporla avanti, io le avrei dato a suo tempo la parola.

NERVO. Io aggiungerò poche parole a quanto ebbi già l'onore di esporre relativamente alle epoche più opportune per riscuotere le quote dell'imposta sulla ricchezza mobile.

L'articolo 7 della legge 14 luglio 1864, sul conguaglio dell'imposta fondiaria, stabilì che, in aspetta-

zione di una legge generale per la riscossione delle imposte dirette, queste continuassero ad essere riscosse nei modi e secondo le norme in vigore nelle varie provincie del regno.

La legge organica dello stesso anno, portante la tassa sulla ricchezza mobile, nulla modificò a queste disposizioni intorno alla riscossione della tassa; e nessuna modificazione vi fu arrecata dalla legge 11 maggio 1865, che modificò in alcune parti la legge organica suddetta. Ciò malgrado, l'articolo 111 del regolamento del 25 maggio 1865 prescrisse che il pagamento della tassa sulla ricchezza mobile sarebbe fatto in due rate, cioè al 15 dicembre 1865 ed al 15 giugno 1866.

Evidentemente questa disposizione, affatto contraria al disposto dell'articolo 7 della legge del 14 luglio 1864, doveva necessariamente rendere il pagamento della tassa assai più oneroso ai contribuenti.

Io non esito a dire che l'arbitraria prescrizione del regolamento del maggio 1865 fu una delle principali cause del gravissimo ritardo che soffrì la riscossione di quella tassa. Per i contribuenti non doveva certo riuscire tutt'uno il pagare in due sole volte, anzichè in sei o in dodici, come si fa per l'imposta fondiaria.

Prescrivendo arbitrariamente che il pagamento della tassa avesse luogo in due sole rate, l'amministrazione delle finanze disconobbe la vera natura di questa tassa e preparò, non volendolo, la via agli enormi arretrati che oggi lamentiamo.

Oggi, colla legge che discutiamo, non si deve sanzionare l'errore dell'amministrazione, ma si deve anzi richiamarla all'osservanza del prescritto dall'articolo 7 della legge 14 luglio 1864.

Lo esige la situazione economica, poco favorevole, dei contribuenti; lo esige il bene inteso interesse dell'erario.

I modi di riscossione della imposta fondiaria, come tutti sanno, variano tuttora secondo le provincie. In alcune si riscuote a bimestri, in altre a mesi maturati. E questo è il vero modo di far entrare sicuramente nelle casse dello Stato ciò che gli è dovuto.

In Francia si riscuotono parecchie centinaia di milioni d'imposte dirette e tutte a dodicesimi, e così alla fine dell'ultimo mese dell'anno quasi tutto l'ammontare di quelle tasse è già nelle casse del Tesoro. In quel paese che ha la invidiabile fortuna di possedere una bene ordinata amministrazione di tributi diretti, si segue il sistema di domandare poco per volta a quella classe di contribuenti i cui risparmi si fanno lentamente, e che non è certo in grado di pagare una quota semestrale tutto ad una volta.

Per queste ragioni, io prego la Camera a voler fare buon viso alla mia proposta, dacchè si tratta di stabilire le norme per la riscossione della tassa di cui ci occupiamo.